

Allegato B alla delibera n. 415/22/CONS

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

MODALITÀ E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ DAGLI ORGANIZZATORI DELLE COMPETIZIONI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI AI SENSI DELL'ART. 29 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9 (STAGIONE SPORTIVA 2021/2022)

1. Introduzione

L'Autorità, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante "*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*" (di seguito, il Decreto), tenuto conto dell'evoluzione tecnologica delle piattaforme e della necessità di garantire la concorrenza nel mercato dei diritti audiovisivi, provvede, per quanto di competenza, in merito alle modalità di commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi predisposte dagli organizzatori delle competizioni sportive.

Le spese sostenute nel 2023¹ dall'Autorità in materia, in virtù del combinato disposto degli articoli 19, comma 2, e 29, comma 2, del Decreto, sono poste a carico degli organizzatori delle competizioni sottoposti alla disciplina della commercializzazione collettiva dei diritti audiovisivi. Nello specifico, le modalità di contribuzione sono fissate dall'Autorità, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge n. 266/2005.

L'entità della contribuzione a carico di ciascun soggetto è determinata attraverso l'applicazione dell'aliquota contributiva, fissata dall'Autorità con la presente delibera, ai ricavi lordi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi conseguiti da ciascun organizzatore di competizioni sportive professionistiche a squadre (Lega) in riferimento alla stagione sportiva 2021/2022, come risultanti dall'ultimo bilancio o altra scrittura contabile o fiscale obbligatoria approvati prima dell'adozione della presente delibera.

Di seguito sono forniti in dettaglio:

- a) la descrizione delle attività programmate nel 2023 dall'Autorità in materia di commercializzazione dei diritti sportivi (par. 2);
- b) i costi amministrativi stimati nel 2023 per lo svolgimento di tali attività (par. 3);

¹ Si fa presente che nella delibera n. 380/21/CONS si fa riferimento all'anno della stagione sportiva, mentre nel presente testo, fermo restando modalità e termini di versamento, si fa riferimento all'anno in cui saranno incassati i contributi, registrati come entrate di competenza, per uniformità alle altre delibere contributive.

- c) i ricavi complessivi che costituiscono la base imponibile del contributo (par. 4);
- d) l'aliquota contributiva per l'anno 2023 (par. 5).

2. Descrizione delle attività svolte dall'Autorità nell'anno 2023 in materia di diritti sportivi audiovisivi

Le principali attività che l'Autorità è chiamata a svolgere annualmente ai sensi del decreto n. 9/2008, riguardano:

- a) approvazione delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi delle leghe professionistiche.
- b) concessione di deroghe al divieto di sublicenza dei diritti;
- c) approvazione del tariffario per l'accesso al segnale degli eventi, verificando i tariffari delle diverse Leghe e i rendiconti di fine stagione delle Leghe per l'allocazione dell'eventuale *mark-up*;
- d) attività ispettiva e di vigilanza e relativi procedimenti sanzionatori. Tale attività è svolta su segnalazione;
- e) regolamentazione per la disciplina del diritto di cronaca.

3. Costi amministrativi stimati per lo svolgimento nell'anno delle attività in materia di diritti sportivi

Le attività di regolazione, vigilanza e controllo in materia dei diritti sportivi sono svolte, in via principale, dalla Direzione servizi *media* e dall'Ufficio Corecom e coordinamento ispettivo del Segretariato generale.

Le unità di personale assegnate a tali unità organizzative impiegate nell'anno per lo svolgimento delle attività inerenti alla commercializzazione dei diritti sportivi sono stimate in 1,5 risorse espresse in termini di *Full Time Equivalent* – FTE.

Lo svolgimento di tali attività assorbe nell'anno, inoltre, una parte dei costi comuni relativi alle risorse incardinate nelle strutture di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture "trasversali")², la cui attività è funzionale all'esercizio di tutte le competenze dell'Autorità, comprese, dunque, quelle in materia di commercializzazione dei diritti

² Si tratta, nello specifico, delle spese imputabili a: Consiglio e relativo staff, Gabinetto, Segretariato Generale, Servizio sistema dei controlli interni, Servizio giuridico, Servizio programmazione finanziaria e bilancio, Servizio sistemi informativi e digitalizzazione, Servizio risorse umane, Servizio affari generali e contratti.

sportivi. Le unità di personale delle strutture trasversali attribuite al settore sono stimate in 1,3 FTE.

Pertanto, le risorse direttamente e indirettamente applicate nell'anno 2023 all'esercizio delle competenze in materia di commercializzazione dei diritti sportivi sono stimate in 2,8 unità FTE.

In termini economici, sulla base delle previsioni di spesa che l'Autorità sostiene nel 2023, il costo medio lordo *pro capite* di una FTE – comprendente, dunque, le spese per le retribuzioni del personale (stipendi e relativi oneri fiscali e previdenziali, missioni, formazione, assicurazioni etc.) e le spese per beni e servizi strumentali al funzionamento dell'Amministrazione (oneri locazione e gestione immobili, utenze, dotazioni e servizi informatici etc.) – è stimato in circa 233 mila euro.

Non essendo previste in bilancio spese per beni e servizi direttamente allocabili su tali attività, tale valore rappresenta l'ammontare complessivo dei costi che si prevede di sostenere per l'esercizio delle attività svolte della struttura dedicata per l'anno 2022-per l'esercizio delle competenze di cui al decreto 9/2008 è pari a circa 0,65 milioni di euro.

4. La base imponibile stimata per il contributo annuale

Sono chiamati a contribuire per la copertura degli oneri amministrativi connessi alle attività in materia di diritti sportivi gli “*organizzatori della competizione*” come definiti dall'articolo 2, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 9/2008, cui è demandata o delegata l'organizzazione della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, competente per la rispettiva disciplina sportiva.

In particolare, rientrano in tale definizione:

- per i campionati di pallacanestro: la Lega Società di Pallacanestro serie A e la Legadue di Basket;
- per i campionati di calcio: la Lega Nazionale Professionisti Serie A, la Lega Nazionale Professionisti Serie B e la Lega Italiana Calcio Professionistico.

Con riferimento a tali soggetti il valore complessivo dei ricavi lordi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi conseguiti con riferimento alla stagione sportiva 2021/2022 è stimato, sulla base dei contributi incassati nel 2022, in 1,35 miliardi di euro.

5. L'aliquota contributiva per l'anno 2023

Tutto quanto sopra premesso, i costi amministrativi da remunerare attraverso il contributo in questione sono stati stimati in 0,65 milioni di euro (cfr. paragrafo 3) e i ricavi imponibili sono stimati in circa 1,35 miliardi di euro (cfr. paragrafo 4).

L'importo della contribuzione di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 è, dunque, pari allo 0,49 per mille dei ricavi lordi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi conseguiti in riferimento alla stagione sportiva 2021/2022, come risultanti dall'ultimo bilancio o altra scrittura contabile o fiscale obbligatoria approvati prima dell'adozione della presente delibera.

Tale valore è compatibile con l'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 91, che fissa l'entità di contribuzione nel limite massimo dello 0,5 per mille.